



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Area Servizi Generali

Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2018

SOMMARIO

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1- Oggetto e finalità

Articolo 2 – Individuazione degli impianti sportivi

TITOLO II – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 3 – Modalità di gestione degli impianti sportivi

Articolo 4 – Gestione degli impianti mediante concessione

Articolo 5 – Elementi essenziali della convenzione regolante la concessione

Articolo 6 – Durata della concessione e contributi in conto capitale

TITOLO III – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7 – Utilizzo degli impianti

Articolo 8 – Modalità di assegnazione

Articolo 9 – Modalità di utilizzo

Articolo 10 – Orari di utilizzo impianti

Articolo 11 – Durata delle assegnazioni

Articolo 12 – Rinuncia

Articolo 13 – Sospensione

Articolo 14 – Decadenza dall'assegnazione

Articolo 15 – Autorizzazione all'uso di impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Articolo 16 – Agibilità impianti

Articolo 17 – Pubblicità

Articolo 18 – Divieti

Articolo 19 – Osservanza di norme

TITOLO IV – TARIFFE

Articolo 20 – Determinazione tariffe

Articolo 21 – Modalità di pagamento

Articolo 22 – Norma transitoria

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1- Oggetto e finalità

1) Il Comune, in applicazione della normativa vigente, programma, promuove ed attua una gestione del patrimonio sportivo locale finalizzato a sostenere l'attività sportiva nel territorio comunale, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte a giovani.

In particolare lo sport riveste, come indicato anche nei documenti ufficiali dell'Unione Europea, cinque funzioni principali:

- una funzione educativa - l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età;
- una funzione di sanità pubblica - l'attività fisica rappresenta un'occasione per migliorare la salute dei cittadini e lottare in modo efficace contro alcune malattie, quali le affezioni cardiache o il cancro, e può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata;
- una funzione sociale - lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso di alcol o l'assunzione di stupefacenti;
- lo sport può contribuire all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro;
- una funzione culturale - la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvisi meglio, e, per quanto riguarda l'ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace;
- una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo.

2) Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi - amatoriali di base, agonistici e di vertice ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.

3) Ai medesimi fini il Comune destina gli impianti di non sua esclusiva proprietà che terzi soggetti avessero ad attribuire in gestione al Comune stesso.

4) L'utilizzo degli impianti sportivi facenti parte delle scuole pubbliche è regolato in conformità all'articolo 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, agli indirizzi dell'Organismo scolastico competente ed al presente Regolamento.

Articolo 2 – Individuazione degli impianti sportivi

1) Gli impianti sportivi sono distinti in impianti a rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica e vengono contraddistinti secondo le seguenti definizioni:

- sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica

risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito;

- Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione

2) *IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI* sono:

- Campo Sportivo di Poggio Renatico – Via San Carlo (principale) e Via F. Santi (allenamento);
- Campo Sportivo di Gallo – Via Europa;
- Campo Sportivo di Chiesa Nuova – P.zza Merli;
- Campo Sportivo di Coronella – Via Coronella;
- Palestra di Gallo – Via Europa;
- Palestra scolastica annessa all'Istituto Comprensivo – Via S. D'Acquisto;
- Palestra scolastica annessa all'Istituto Comprensivo – Via L. Testi;
- Campo Sportivo – Via San Carlo 73

TITOLO II - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 3 – Modalità di gestione degli impianti sportivi

1) Gli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica sono gestiti direttamente dal Comune tramite gli uffici competenti avvalendosi, eventualmente, dell'istituto dell'appalto di servizio da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Decreto Legislativo 50/2016 e da leggi regionali vigenti in materia e successive modificazioni, o da accordi di collaborazione nella gestione con le società sportive, relativamente alle attività di custodia, pulizia e manutenzioni ordinarie.

2) Gli impianti sportivi comunali con rilevanza economica vengono normalmente gestiti attraverso l'utilizzo dell'istituto della concessione in uso e gestione previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 4 – Gestione degli impianti mediante concessione

1) La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Decreto Legislativo n.50/2016, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Decreto medesimo.

Articolo 5 – Elementi essenziali della convenzione regolante la concessione

1) La convenzione per la gestione degli impianti attraverso l'istituto della concessione deve prevedere:

- Durata della concessione;
- Obblighi a carico del concessionario derivanti dalla convenzione e costituzione di una cauzione a garanzia degli impegni assunti;

- eventuale realizzazione di interventi migliorativi dell'impianto sportivo previsti secondo le risultanze di apposita perizia tecnica predisposta dall'ufficio competente del Comune ed allegata al piano economico finanziario per il periodo di durata della concessione;
- stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni che possano derivare dall'espletamento dei servizi oggetto della convenzione;
- Prescrizioni per il rispetto delle norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare del disposto dell'art.19 del D.M. 18.03.1996 (così come modificato dal D.M. 06.06.2005) e del D.M. 10.03.1998;
- clausole di fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 66, L. 549/95;
- incasso delle tariffe da parte del Concessionario;
- ai concessionari è riconosciuta la facoltà di installare, in luoghi dell'impianto sportivo, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande ed alimenti. Al concessionario è altresì riconosciuta la facoltà di richiedere l'autorizzazione per l'esercizio di bar da collocare all'interno della struttura , restando a carico del medesimo gli eventuali adeguamenti necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni per l'esercizio del bar, unitamente a qualunque altro costo di gestione a queste connesse. Nel caso di apertura di bar i prezzi delle consumazioni dovranno essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato. Il concessionario, ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773, dovrà rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Le eventuali autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al concessionario e saranno valide per tutto il periodo di durata della concessione per la gestione dell'impianto sportivo;
- obbligo per il concessionario di redigere il calendario annuale di utilizzazione di concerto con Ufficio Sport ad inizio anno sportivo che comprenderà le necessità d'uso di tutte le associazioni sportive locali e sociali promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione. Ciò al fine di garantire l'effettivo uso pubblico degli impianti e consentire un'equa, razionale e coordinata ripartizione degli spazi disponibili tra tutte le associazioni richiedenti. Il concessionario potrà autonomamente concedere l'uso degli impianti ad altre associazioni fermo restando il rispetto del programma anzidetto;
- riserva per manifestazioni ed eventi promossi dal Comune;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a cura e spese del concessionario;
- altri oneri gestionali a carico del concessionario connessi alla custodia, vigilanza e pulizia degli impianti;
- eventuale corrispettivo economico a favore del concessionario qualora venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori al costo del servizio che non rendano perseguibile l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- eventuali contributi in conto capitale ai sensi del successivo articolo 6;
- obbligo del concessionario di presentare il rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto;
- cessazione della concessione per rinuncia, decadenza, revoca o risoluzione;

- inserimento di clausole e condizioni particolari riferite alla specificità dell'impianto oggetto della concessione;
- eventuali penalità.

Articolo 6 – Durata della concessione e contributi in conto capitale

1) La concessione avrà una durata non superiore ad anni 20 e sarà individuata anche in base alla natura ed alla rilevanza degli interventi di cui l'impianto necessita secondo le risultanze di apposita perizia tecnica predisposta dall'ufficio tecnico competente del Comune ed allegata al piano economico finanziario. Allo scadere del termine, l'impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

2) La durata delle concessioni viene determinata nel bando di gara in base alla applicazione delle disposizioni previste dall'art. 168 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

3) Qualora il Concessionario debba effettuare interventi non prevedibili in sede di affidamento e scaturenti da esigenze sopravvenute rispetto alla sottoscrizione della concessione i cui costi non possano essere completamente ammortizzati nel tempo di durata dell'affidamento medesimo, il Concessionario potrà richiedere un prolungamento della durata della concessione per un periodo pari a quello necessario per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4) Il prolungamento della durata della concessione di cui al precedente comma 2, potrà essere riconosciuto, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'assegnazione a condizione che gli interventi di cui al precedente comma 1 siano stati preventivamente valutati congrui ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza della concessione, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio.

5) In ogni caso, il contratto non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 30 (trenta);

6) Il Comune potrà riconoscere, all'interno del bando previsto per la concessione di impianti sportivi, una quota a titolo di contributo in conto capitale, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria o nuova realizzazione di impianti nelle aree oggetto di concessione. La quota di contributo verrà stabilita all'interno del bando e la percentuale rispetto al totale della spesa sostenuta sarà definita in base all'entità dell'intervento svolto, come segue:

- interventi fino a Euro 30.000 = contributo massimo da parte dell'Amministrazione 40% del totale;
- interventi da Euro 30.000 ad Euro 50.000 = contributo massimo da parte dell'Amministrazione 45% del totale;
- interventi da Euro 50.000 ad Euro 100.000 = contributo massimo da parte dell'Amministrazione 47% del totale;
- interventi da oltre Euro 100.000 = contributo massimo da parte dell'Amministrazione 49% del totale.

TITOLO III - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7 – Utilizzo degli impianti

1) Gli impianti sportivi sono dati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Articolo 8 – Modalità di assegnazione

1) Gli interessati che intendono usufruire in modo continuativo degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni stagione sportiva e più precisamente entro il 15 luglio, domanda in carta semplice al Comune, specificando quali impianti intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

2) Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenuti in considerazione i seguenti ordini di priorità:

- Conformità regolamentare dell'impianto sportivo al tipo di disciplina praticata;
- Anzianità della disciplina proposta in riferimento al territorio comunale;
- Associazione, Società o Ente di promozione sportiva che abbia nel proprio Staff Tecnico almeno un tesserato in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- Associazioni o Società Sportive che abbiano sede e/o operino nel territorio del Comune;
- Associazione, Società, Ente di promozione sportiva con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- Associazione, Società, Ente di promozione sportiva con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale;
- Organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale e provinciale;

3) L'Ufficio Sport, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, e provvede contestualmente alle relative assegnazioni. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente al 15 Luglio o dopo l'assegnazione di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

4) L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le Associazioni, Società ed Enti di Promozione Sportiva interessati, tenendo conto delle esigenze sia di chi pratica attività federale che non.

5) In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le Società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse Federazioni Sportive nazionali. Di norma le gare hanno precedenza sugli allenamenti.

6) Il calendario annuale di utilizzazione degli impianti sportivi viene stabilito dall'Ufficio Sport.

Articolo 9 – Modalità di utilizzo

1) Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta stabiliti e comunicati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste.

2) L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e dell'Istituto Comprensivo (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

3) Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi

durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune e l'Istituto Comprensivo (in caso di palestre scolastiche) nonché l'eventuale concessionario da qualsiasi responsabilità. A tale scopo è fatto obbligo di sottoscrivere da parte degli utilizzatori una polizza assicurativa per tutte le persone autorizzate ad accedere alle palestre.

4) Alla Società Sportiva/Associazione è riconosciuta la facoltà di installare, in luoghi dell'impianto sportivo, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande ed alimenti. Alle medesime è altresì riconosciuta la facoltà di richiedere l'autorizzazione per l'esercizio di bar da collocare all'interno della struttura, restando a carico delle stesse gli eventuali adeguamenti necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni per l'esercizio del bar, unitamente a qualunque altro costo di gestione a queste connesse. Nel caso di apertura di bar i prezzi delle consumazioni dovranno essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato. La Società Sportiva/Associazione, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773, dovrà rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Le eventuali autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al concessionario e saranno valide per tutto il periodo di durata della concessione per la gestione dell'impianto sportivo;

5) In caso di danneggiamenti agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni il Comune.

6) Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

7) E' a carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni. Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività. Il titolare della assegnazione risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.

8) Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:

- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto, senza autorizzazione dal Comune;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali salvo espressa autorizzazione scritta e senza ulteriore responsabilità a carico del Comune o del gestore;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati svolgere attività diverse da quelle consentite.

Articolo 10 – Modalità di utilizzo

1) Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato. La domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

2) Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono definiti direttamente dall' Ufficio Sport e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso, affinché siano agevolmente consultabili dal pubblico.

Articolo 11 – Durata delle assegnazioni

- 1) Le assegnazioni di norma corrispondono all'anno sportivo (settembre-giugno), ma possono essere rilasciate anche per periodi più brevi.
- 2) Le assegnazioni comportano in ogni caso la corresponsione, da parte dell'utente, delle tariffe stabilite dall'art. 20.

Articolo 12 - Rinuncia

- 1) La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. E' altresì dovuto il pagamento della tariffa da parte dell'utente in riferimento alle attività programmate
- 2) In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase secondo l'ordine di presentazione delle domande e sulla base di priorità di cui al precedente articolo 8, comma 2.

Articolo 13 - Sospensione

- 1) Le assegnazioni possono essere sospese temporaneamente dal Comune, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo) quando lo stesso non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
- 2) La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Lavori Pubblici.
- 3) Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale interessata provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione all'assegnatario. Nelle suddette ipotesi rimane sospeso anche il pagamento della tariffa da parte dell'utente.

Articolo 14 – Decadenza dall'assegnazione

- 1) A seguito di gravi ed accertate violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 9, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, l'assegnatario sarà dichiarato decaduto dall'assegnazione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere indennizzo.

Articolo 15 – Autorizzazione all'uso di impianti sportivi per manifestazioni non sportive

- 1) L'uso di impianti sportivi può essere autorizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata. Le manifestazioni sono soggette alle specifiche norme in materia. In ogni caso l'amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della richiesta di utilizzo alle finalità istituzionali dell'ente.
- 2) Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di Giunta Comunale.

Articolo 16 – Agibilità impianti

- 1) L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, si intende accordato nel rispetto dell'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza preposti. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'utilizzo dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.
- 2) In caso di violazione delle prescrizioni imposte, il Comune si riserva la facoltà di adottare i conseguenti provvedimenti.

Articolo 17 - Pubblicità

- 1) Negli impianti sportivi comunali è consentita la pubblicità con qualsiasi mezzo a condizione che sia esposta negli spazi indicati dai competenti uffici comunali e tali da non compromettere l'attività sportiva.
- 2) I cartelloni pubblicitari non devono essere installati in zone accessibili al pubblico, devono essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

Articolo 18 - Divieti

- 1) Nelle palestre comunali è fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.
- 2) E' vietato fumare in tutti gli impianti.
- 3) E' vietato accedere ai locali utilizzate dall'Istituto Comprensivo.
- 4) E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

Articolo 19 – Osservanza delle norme

- 1) E' fatto obbligo all'assegnatario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.
- 2) Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente regolamento, per la singolarità di taluni impianti.

TITOLO IV - TARIFFE

Articolo 20 – Determinazione delle tariffe

- 1) Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli assegnatari, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo.
- 2) Le tariffe possono essere:
 - orarie;
 - a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
- 3) Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto, alle tipologie di utilizzo ed all'età degli atleti.
- 4) Le tariffe sono rimosse nelle modalità di seguito indicate:
 - per gli utilizzi continuativi:
 - ricezione dell'avviso di pagamento, entro il mese di agosto, delle spettanze relative alle utilizzazioni;
 - durante i mesi da gennaio a giugno ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo delle spettanze relative alle utilizzazioni durante i mesi da Agosto a Dicembre;

- pagamento delle spettanze in ogni caso entro 30 gg. dalla ricezione dell'avviso;
- per gli utilizzi estemporanei o di breve durata: pagamento anticipato.

Articolo 21 – Modalità di pagamento

- 1) L'uso degli impianti sportivi in disponibilità del Comune è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo autorizzate.
- 2) Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di decadenza dell'assegnazione.
- 3) Per gli impianti sportivi gestiti in concessione da terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.
- 4) Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta da parte del Comune o dal concessionario della gestione degli impianti.
- 5) Le Associazioni, Società o Enti di promozione Sportiva che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
- 6) In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Articolo 22 – Norma transitoria

- 1) A far data della esecutività del presente Regolamento, si intendono revocate le disposizioni regolamentari disciplinanti analoga materia.